

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

- 1) **TARGA DI PROPRIETA'**: Il conduttore si obbliga ad apporre e mantenere, secondo le istruzioni del locatore, e per tutta la durata della locazione in perfette condizioni di evidenza e leggibilità una targa fornita dal locatore attestante che la macchina è di proprietà del locatore.
- 2) **DURATA DELLA LOCAZIONE**: La locazione si intende per un utilizzo massimo giornaliero di 8 (otto) ore, prima del termine non potrà essere disdetta o momentaneamente sospesa dal conduttore, potrà essere risolta dal locatore solo nei casi previsti dalla clausola n. 12. La locazione avrà inizio il giorno del ritiro dallo stabilimento o altro deposito del locatore e avrà termine nel momento della restituzione della macchina presso gli stabilimenti del locatore, fermo restando che per consegna anticipata il conduttore non avrà diritto a sconti o abbuoni; la ritardata consegna sarà conteggiata come descritto nella clausola n. 14.
- 3) **CAUZIONE INFRUTTIFERA**: La cauzione infruttifera sarà restituita alla consegna della macchina funzionante e completa in ogni sua parte al termine del nolo. Qualora il conduttore abbia versato una tratta accettata o una cambiale, la medesima sarà rimborsata dopo la scadenza e dopo la dimostrazione di avvenuto pagamento. La ARIOLI SRL potrà richiamare l'effetto di cui sopra, purché le venga consegnato con dieci giorni di anticipo l'avviso di scadenza e la macchina sia stata consegnata integra e funzionante. La cauzione sarà stornata in parte o totalmente qualora alla riconsegna la macchina risultasse non funzionante, danneggiata, mancante di suoi componenti e ciò sino a copertura totale del danno.
- 4) **PAGAMENTO**: I pagamenti si intendono sempre per contanti (netto al domicilio della ARIOLI SRL ad "avviso di macchina pronta", in mancanza di "avviso di macchina pronta" i pagamenti decorrono dalla data di consegna). E' facoltà di quest'ultima prendere anche cambiali, tratte accettate, assegni bancari ed accettare autorizzazioni di tratte con scadenza superiore ai sei mesi dalla dichiarazione di macchina pronta. Sulle somme non versate alle scadenze prestabilite per qualsiasi ed a qualsiasi titolo dovute in relazione al presente contratto, il conduttore sarà tenuto, senza necessità di costituzione di messa in mora al pagamento degli interessi moratori al tasso di riferimento previsto dalla BCE (Banca Centrale Europea) maggiorato di 7 punti (DL 231 de 7/11/2002) e delle spese bancarie ed amministrative, fermi per il locatore tutti i diritti di cui al successivo punto 12. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sollevata dal conduttore o dovesse comunque sorgere tra le parti, il conduttore non potrà in alcun modo sospendere il regolare e puntuale pagamento.
- 5) **MONTAGGIO E TRASPORTI**: Sono a carico del conduttore tutti gli oneri e le spese riguardanti la macchina locata fino alla sua restituzione negli stabilimenti del locatore. Sono pertanto a cura e spese del conduttore la manutenzione ordinaria e straordinaria, i trasporti, l'installazione, il montaggio, lo smontaggio e la restituzione della macchina locata.
- 6) **CONSEGNA**: La consegna al conduttore si intende sempre eseguita, ad ogni effetto contrattuale e traslativo del possesso ed il rischio, negli stabilimenti del locatore od in ogni altro luogo in cui la macchina si trovi nel momento di "avviso di macchina pronta" ed anche nell'eventualità in cui le spese di trasporto fossero convenute a carico della ARIOLI SRL in deroga al regime ordinario. Il termine di consegna è approssimativo ed eventuali ritardi non possono dare luogo a risoluzioni di contratto, riduzioni del canone e pretesa di danni. Se il conduttore non provvederà a ritirare il macchinario a comunicazione di "avviso di macchina pronta", passati 3 gg. da tale data il contratto si intenderà risolto di diritto per fatto e colpa del conduttore indipendentemente da qualsiasi comunicazione al riguardo da parte del locatore, che avrà invece il diritto di incamerare quanto eventualmente percepito dal conduttore oltre ad una penale del 50% del canone pattuito per la locazione. L'inosservanza da parte del conduttore di qualsiasi obbligazione relativa al pagamento del corrispettivo o di qualsiasi obbligazione o altra condizione contrattuale darà al locatore il diritto di sospendere o rinviare l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali oppure di risolvere il contratto con semplice comunicazione e rivalsa dei danni. Per le consegne effettuate in cantiere, la macchina si intenderà consegnata fin dove è possibile giungere con il mezzo che la trasporta, eventuali frazionamenti per impossibilità di accesso sono a carico del conduttore.
- 7) **ASSUNZIONE RISCHI**: Il conduttore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al locatore per vizi palesi o occulti, per difetti di funzionamenti o di qualità della macchina, anche se sopravvenuti nel corso della locazione ed assume a suo completo carico la conservazione, la manutenzione e la riparazione anche straordinaria della/e macchina/e oggetto della presente locazione, liberando il locatore da ogni qualsiasi onere anche per l'interruzione dell'uso della macchina di durata superiore a 10 gg, in esplicita deroga al disposto di cui all'art. 1584 c.c., come in genere per ogni altra ipotesi in cui non potesse disporre della macchina locata per qualsivoglia motivo, qualunque sia la durata del mancato utilizzo, permarranno quindi gli obblighi già sorti a carico del conduttore, espressamente quello compreso di pagare i canoni fino alla scadenza del contratto, fatto salvo in tutti i casi i suoi diritti verso terzi.
- 8) **PERDITA O DANNEGGIAMENTO**: Il conduttore salvo i suoi diritti verso i terzi assume su di se ogni rischio ove si verifichi la perdita totale o parziale della macchina locata ovvero un suo danneggiamento o deterioramento anche se verificatosi durante il trasporto, consegna installazione, restituzione qualunque ne sia la causa rinunciando verso il locatore ogni azione ed eccezione.
- 9) **PREVENZIONE ED INFORTUNI**: Il conduttore assume ogni responsabilità per danni e pregiudizi (anche se provocati per difetti di costruzione e di montaggio) che possono derivare a persone ed a cose dalla macchina e dal suo uso, sino alla riconsegna a termini di contratto.
- 10) **PRIVILEGIO O VINCOLI**: La macchina locata non potrà formare oggetto di pegno, privilegio o vincolo di sorta da parte del conduttore. Il conduttore si obbliga ad avvertire sia per le vie brevi sia con lettera raccomandata il locatore di ogni atto o fatto che possano pregiudicare i suoi diritti sulla macchina.
- 11) **DIVIETO DI SUBAFFITTO**: E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare la macchina oggetto del presente contratto e non potrà cedere a terzi il contratto stesso.
- 12) **RISOLUZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELL'UTILIZZATORE**: Il locatore può considerare risolto il presente contratto, qualora il conduttore: ritardi o rifiuti di prendere in consegna la macchina; ritardi oltre i 5 gg. dalla scadenza il pagamento anche di un solo versamento; non adoperi la diligenza richiesta nell'uso e nella conservazione della macchina; non ottemperi a quanto stabilito nelle condizioni contrattuali; deceda o cessi la sua attività o la ceda a terzi. Il locatore comunicherà al conduttore o ai suoi aventi diritto l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a ricezione della quale il contratto si intenderà risolto di diritto e la/e macchina/e dovranno essere immediatamente restituite al locatore o a chi altri dal locatore espressamente indicato. In tal caso il conduttore o i suoi aventi diritto dovranno versare immediatamente al locatore i canoni eventualmente scaduti e non pagati; l'importo delle indennità di mora previsti al punto 4 sarà conteggiato anche per i giorni intercorrenti dalla data di risoluzione contrattuale fino al saldo delle somme a qualsiasi titolo dovute anche a titolo di penale in relazione alla risoluzione anticipata e l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie ed in genere di tutte le somme che il conduttore sia tenuto a versare al locatore in virtù del presente contratto. A titolo di penale il valore dei canoni a scadere sarà attualizzato, al tasso ufficiale di riferimento, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. A titolo di penale resta comunque acquisito dal locatore quanto versato dal conduttore alla firma del contratto. Qualora nei termini indicati il conduttore non provvedesse alla restituzione della macchina il locatore od i suoi incaricati devono considerarsi fin da ora autorizzati ad entrare nei luoghi dove la macchina è installata, a rimuoverla e trasportarla in spese ed in danno del conduttore che si impegna sin da ora a non fare opposizioni di nessun genere.
- 13) **CONTRATTO**: Offerte e preventivi della ARIOLI SRL non sono impegnativi. L'ordine rimane irrevocabile da parte del conduttore per 30 gg. dalla sua ricezione da parte del locatore. Nel caso in cui il conduttore dovesse disdettare l'ordine anche entro 24 ore dalla sua firma, dovrà corrispondere alla ARIOLI SRL a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. una somma pari al 50 % del prezzo, salvo eventuali maggiori danni subiti. La ARIOLI SRL nei 30 gg. successivi dalla ricezione della presente proposta potrà dare immediata esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c. o potrà inviare conferma d'ordine perfezionativa del contratto.
- 14) **RICONSEGNA DELLA/E MACCHINA/E**: Al termine del rapporto, anche se in caso di risoluzione anticipata, la macchina con ogni suo accessorio dovrà essere riconsegnata al locatore a cura e spesa del conduttore nel luogo, nei modi e nei tempi che saranno indicati dal locatore stesso, in buono stato di manutenzione e funzionamento, salvo il deterioramento dovuto all'uso stabilito.
- 15) **SPESE CONTRATTUALI**: Le spese di bollo, quelle di registrazione ed IVA relativa al presente contratto, nonché le altre imposte o tasse di ogni genere tanto se esistenti al momento della stipulazione, quanto se stabilite o aumentate posteriormente, sono a carico del committente.
- 16) **EVENTUALI RINNOVI**: Il locatore si riserva la facoltà di accettare eventuali rinnovi mensili richiesti per iscritto 60 gg. prima della scadenza, in caso di accettazione di rinnovo il corrispettivo mensile del nolo sarà pari a quello ordinariamente pattuito in proporzione alle mensilità rinnovate. Eventuali rinnovi di locazione non richiesti per iscritto 60 gg. prima della scadenza, se accettati per iscritto dal locatore, saranno invece conteggiati come sopra maggiorati del 100%. Le mensilità non sono frazionabili, quindi, anche per il ritardo di un solo giorno sarà conteggiata una mensilità di nolo come sopra descritto.
- 17) **LUOGO DI INSTALLAZIONE**: Le macchine verranno installate nel cantiere di lavoro che il conduttore avrà l'obbligo di segnalare alla ARIOLI SRL. Per ogni e qualsiasi spostamento occorrerà l'autorizzazione scritta da parte del locatore, in mancanza di tale autorizzazione la macchina non può essere rimossa. Il conduttore si assume altresì l'obbligo di comunicare all'eventuale proprietario dei terreni nei quali venisse ammessa la macchina che la stessa è di proprietà della ARIOLI SRL.
- 18) **ONERE ASSICURATIVO**: Il conduttore si obbliga ad assicurare a sue spese e presso una compagnia di Assicurazioni di gradimento del locatore, la macchina oggetto del presente contratto relativamente ai sinistri di incendio, furto, fulmine, esplosione e scoppio, inondazione, alluvioni, terremoto, tromba d'aria, uragano, gelo, ghiaccio, valanga, caduta di cose da essa trasportate, atti vandalici, ecc. Il conduttore si obbliga pure ad assicurare la macchina a sue spese presso una compagnia di Assicurazioni di gradimento del locatore per i rischi di responsabilità civile, per danni involontariamente cagionati a terzi, fra i quali dovranno essere ricompresi il conduttore ed i suoi dipendenti, sia per le lesioni personali sia per danneggiamenti a cose locate per le quali il locatore debba rispondere nella sua qualità di proprietario della macchina. Ove l'eventuale copertura assicurativa escludesse per i seguenti rischi: per incendio, furto, fulmine, esplosione e scoppio ed altri eventi naturali fosse garantita dal locatore, il conduttore si farà comunque carico dell'eventuale onere derivante dall'importo della franchigia non coperta dalla compagnia d'Assicurazione.
- 19) **FORO COMPETENTE**: Per qualsiasi controversia attinente all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, dichiarazione di nullità o all'annullamento del presente contratto e comunque per ogni controversia in qualsiasi modo dipendente o collegata con il medesimo, sarà competente in via esclusiva, ove la ARIOLI SRL sia convenuta, anche in caso di continenza o di connessione o di chiamata in causa, alternativamente ed in via esclusiva, il Foro di Milano o di Monza. Nelle contestazioni cui la ARIOLI SRL sia attrice essa potrà ricorrere, alternativamente ed in via esclusiva, al Foro di Milano ed al Foro di Monza. L'emissione di cambiali e tratte a regolazione dei pagamenti non comporta deroga alle competenze del Foro qui convenuto.

LUOGO E DATA

.....

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 6) Consegna, **art. 7)** Assicurazione rischi, **art. 8)** perdita o danneggiamento, **art. 12)** Risoluzione anticipata per fatto dell'utilizzatore, **art. 14)** Riconsegna della/e macchina/e e **art. 19)** Foro competente.

LUOGO E DATA

.....

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

.....